

## **IV° SETTORE – AREA DI VIGILANZA COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Prot. n. 20582

Lì, 11 Novembre 2013

### **Il Responsabile del Settore**

VISTO il Verbale n. 74/22-1 redatto in data 03/12/2012 dal personale del Comando Stazione Carabinieri di Solofra (AV) a carico del sig. Pascale Gennaro, nato a Monteforte Irpino (AV) il 20/12/1970 ed ivi residente alla Via Nazionale n. 100 - Codice Fiscale PSCGNR70T20F506G, in qualità di amministratore unico della Società "F.G. DUE Srl" – Partita IVA 02607380645 con sede in Atripalda (AV) alla Via San Lorenzo n. 14/Bis titolare dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tipo "B" n. 242 rilasciata in data 03/09/2009 dal Comune di Atripalda (AV) e relativa all'attività di Bar all'insegna "L'Ibisco", perché: "esercitava l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza rispettare le vigenti norme edilizie – urbanistiche e sulla destinazione d'uso dei locali, in quanto adibiva a sala giochi un locale avente una diversa destinazione d'uso (volume tecnico destinato a montacarichi) e adibiva a sala bar una veranda priva di idoneità statica e di agibilità", in violazione all'art. 64, comma 6, del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e art. 10, commi 2 e 3, della Legge 25/08/1991, n. 287 implicando tale comportamento una sanzione amministrativa pecuniaria edittale da € 2.500,00 a € 15.000,00 con possibilità di pagamento in misura ridotta pari a € 5.000,00 – Fatti accertati in data 29/11/2012 alle ore 10.00;

CONSTATATA la regolarità della contestazione e della notificazione;

CONSIDERATO che il sig. Pascale Gennaro ha prodotto appositi scritti difensivi, acquisiti agli atti con Prot. n. 186 del 04/01/2013, chiedendo tra l'altro di essere sentito personalmente;

VISTO il Verbale di audizione personale redatto in data 07/03/2013;

RITENUTO che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento e che il caso in esame non rientra in alcune delle ipotesi di esclusione della responsabilità;

VISTA la Legge 24 novembre 1982, n. 689 ed in particolare gli artt. 11 e 18;

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1983, n. 13 "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o subdelegati";

RITENUTO congruo stabilire l'importo della somma da pagare nell'ammontare previsto per il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81;

VISTO il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il Regolamento Comunale per l'Organizzazione dei Servizi e degli Uffici;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale Prot. n. 12714 del 09/07/2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del IV Settore – Area Vigilanza – Ufficio Commercio e quindi legittimato, tra l'altro, all'adozione del presente provvedimento;

### **ORDINA**

Al sig. Pascale Gennaro, nato a Monteforte Irpino (AV) il 20/12/1970 ed ivi residente alla Via Nazionale

n. 100, in qualità di amministratore unico della Società "F.G. DUE Srl" con sede in Atripalda (AV) alla Via San Lorenzo n. 14/Bis, di pagare, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di € 5.000,00 (Cinquemila/00),

### INGIUNGE

Al medesimo, di versare la predetta somma a mezzo Conto Corrente Postale n. 13589833 intestato al Comune di Atripalda (AV) – Servizio Contravvenzioni annotando nella causale del bollettino gli estremi della presente Ordinanza Ingiunzione di Pagamento, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di notifica del presente atto, significando che, in difetto, si procederà all'esecuzione forzata di cui all'art. 27 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Dell'avvenuto pagamento dovrà essere data comunicazione allo scrivente Settore mediante esibizione dell'apposita ricevuta. La presente Ingiunzione costituisce titolo esecutivo e contro la stessa l'interessato può proporre opposizione davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento e con le modalità previste dagli artt. 22 e 22/bis della Legge 24/11/1981, n. 689.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge 241/90 è il Dr. Domenico Giannetta presso cui è possibile prendere visione degli atti inerenti il procedimento in parola.

Dalla Residenza Municipale lì, 11 Novembre 2013



Il Responsabile del Settore  
Dr. Domenico Giannetta

\*\*\*\*\*

### RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

dichiara di aver notificato in data \_\_\_\_\_ il presente atto al Sig. Pascale Gennaro, nato a Monteforte Irpino (AV) il 20/12/1970 ed ivi residente alla Via Nazionale n. 100, in qualità di amministratore unico della Società "F.G. DUE Srl" con sede in Atripalda (AV) alla Via San Lorenzo n. 14/Bis, consegnandone copia a mani di:

\_\_\_\_\_ lì, \_\_\_\_\_

IL RICEVENTE

IL NOTIFICATORE

\_\_\_\_\_